

EFFETTI CONTABILI

SOCIETÀ INCORPORATA

Dopo l'atto di fusione
chiusura dei conti e determinazione del
PATRIMONIO NETTO DI FUSIONE

Distinguere il caso della retrodatazione degli effetti contabili

- Apposito bilancio di chiusura?
- Problema degli utili dell'ultimo periodo
- Caso in cui è necessario un ulteriore bilancio

EFFETTI CONTABILI

SOCIETÀ INCORPORANTE

- **Consolidamento dei conti:**
 - verifiche e controlli da eseguire sulle partite reciproche da eliminare
 - omogeneizzazione contabile
- **Valori da accogliere:**
 - quali sarebbero quelli richiesti sul piano economico contabile
 - cosa è in realtà possibile fare

EFFETTI CONTABILI

SOCIETÀ INCORPORANTE

Valori da accogliere:

- **art. 2504-bis c.c.** *“Nel primo bilancio successivo alla fusione, le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima”*
- eccezione: emersione di un disavanzo o di un avanzo (rinvio)

LE DIFFERENZE DA FUSIONE

DIFFERENZE DA ANNULLAMENTO

Nascono quando l'incorporante detiene tutto o parte del capitale della incorporata

Pari a differenza tra costo **Partecipazione** e quota **Patrimonio Netto** incorporata

DIFFERENZE DA CONCAMBIO

Nascono quando l'incorporante non ha quote del capitale della incorporata

È pari alla differenza tra **Aumento del Capitale** e quota **Patrimonio Netto** incorporate

LE DIFFERENZE DA FUSIONE

DIFFERENZE DA ANNULLAMENTO

Nascono quando l'incorporante detiene tutto o parte del capitale della incorporata

Pari a differenza tra costo **Partecipazione** e quota **Patrimonio Netto** incorporata

C'è **disavanzo**
quando:

Costo Partecipaz. >
quota P Netto della fusa

C'è **avanzo**
quando:

Costo Partecipaz. <
quota P Netto della fusa

LE DIFFERENZE DA FUSIONE

Possibili cause del
DISAVANZO da
annullamento

- ◆ il maggiore costo della partecipazione riflette un effettivo **MAGGIOR VALORE ECONOMICO** della incorporata rispetto al suo valore netto contabile
- ◆ **PERDITE** della società incorporata non rilevate dalla incorporante con progressiva svalutazione della partecipazione
- ◆ un **CATTIVO AFFARE** (magari anche voluto) fatto dalla incorporante

LE DIFFERENZE DA FUSIONE

Possibili cause dell'
AVANZO da
annullamento

- ◆ **SOTTOSTIMA** dell'azienda assorbita (prezzo sostenuto molto tempo addietro e mai rivalutato)
- ◆ **SOVRADIMENSIONAMENTO** del Patrimonio Netto della incorporata non motivato
- ◆ **BUON AFFARE** fatto dalla incorporante

LE DIFFERENZE DA FUSIONE

Trattamento contabile del Disavanzo/Avanzo da annullamento

	Origine	Trattamento contabile
DISAVANZO	<p>valore economico incorporata superiore al valore contabile</p> <p>Maggior valore non fondato</p>	<p>a. Distribuzione disavanzo su cespiti incorporata e avviamento</p> <p>b. Onere Straordinario nel conto economico</p>
AVANZO	<p>Incorporata che vale effettivamente di più</p> <p>Patrimonio incorporata sovradimensionato</p>	<p>a. Iscrizione di una riserva di capitale</p> <p>b. Rettifiche beni o aumento passività</p>

LE DIFFERENZE DA FUSIONE

DIFFERENZE DA CONCAMBIO

Nascono quando l'incorporante non ha quote del capitale della incorporata
E' pari alla differenza tra **Aumento del Capitale** e
quota **Patrimonio Netto** incorporata

1. E' un mero **VALORE DI BILANCIAMENTO CONTABILE** (privo di significato economico)
2. Infatti, l'aumento di capitale della incorporante è correlato alla proporzione esistente tra i valori effettivi delle due aziende:
 - oltre che dipendere dall'entità del capitale della società incorporante precedente alla fusione.

LE DIFFERENZE DA FUSIONE

Esempio A)

	Società Alfa (incorporante)	Società Beta (incorporata)
Capitale sociale	1.500	400
N. azioni	1.500	400
Valore nominale	1	1
Valore effettivo	12.000 (60%)	8.000 (40%)

Ipotizzando un **PN di Beta** = 400 (CS) + 300 (riserve) = 700

$1.500 : x = 60 : 100 \quad \text{---} \rightarrow x = 2.500$ (**Capitale finale di Alfa**)

Aumento capitale 1.000 - PN 700 = **disavanzo da concambio 300**

Esempio B)

Identico **PN di Beta** (700) - mentre il Cap Soc di **Alfa** è pari a 900

$900 : x = 60 : 100 \quad \text{---} \rightarrow x = 1.500$ (**Capitale finale di Alfa**)

Aumento capitale 600 - PN 700 = **avanzo da concambio 100**

LE DIFFERENZE DA FUSIONE

Trattamento contabile del Disavanzo/Avanzo da concambio

	Origine	Trattamento contabile
DISAVANZO	Aumento di capitale > PN incorporata	a. Decremento riserve b. Distinta posta negativa di PN
AVANZO	Aumento di capitale < PN incorporata	Fondo sovrapprezzo concambio

Critica alla norma contenuta nell'art. **2504-bis,quarto comma**

“se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal n. 6 dell'art. 2426, ad avviamento”

LE DIFFERENZE DA FUSIONE

Esempio

Ipotizziamo le seguenti situazioni patrimoniali

INCORPORANTE	Società Alfa		
Partecipazioni in Beta	1.000	Passività	300
Attività	800	Capitale sociale (VN €1)	900
		Riserve	600
Totale	1.800	Totale	1.800

INCORPORATA	Società Beta		
Attività	900	Passività	200
		Capitale sociale (VN €1)	400
		Riserve	300
Totale	900	Totale	900

LE DIFFERENZE DA FUSIONE

Esempio

- Si ipotizzi che la partecipazione detenuta da Alfa si riferisca all'**80% del capitale di Beta**

- Occorre calcolare due differenze di fusione:

1 da annullamento (disavanzo):

$$1000 - 560 (80\% \text{ P.N. di B}) = \underline{440}$$

2 da concambio (avanzo):

$$120 (20\% \text{ di } 600 \text{ am cap}) - 140 (20\% \text{ P.N. di B}) = \underline{-20}$$

(vedi dati del precedente esempio B)

LE DIFFERENZE DA FUSIONE

Esempio

Situazione patrimoniale della società Alfa dopo la incorporazione

Società Alfa			
Attività ex B	900	Passività ex B	200
Attività precedenti	800	Passività precedenti	300
Disavanzo da annullam	440	Capitale sociale (VN €1)	1.020
		Riserve	600
		Avanzo di fusione	20
Totale	2.140	Totale	2.140

LE SCRITTURE CONTABILI (senza retrodatazione effetti)

• LE SOCIETÀ INCORPORATE DEVONO REDIGERE UN **BILANCIO INFRANNUALE INTERNO** EFFETTUANDO LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

• LA SOCIETÀ INCORPORANTE DEVE ACCOGLIERE I VALORI PATRIMONIALI DELLE INCORPORATE CON IL **PATRIMONIO NETTO DI FUSIONE** CHE COMPRENDE IL RISULTATO DELL'ULTIMO PERIODO

LE SCRITTURE CONTABILI (senza retrodatazione effetti)

BILANCIO DELLA SOCIETÀ FUSA

Scritture di chiusura – Determinazione del PN di fusione

Diversi	a	PN di fusione		
Capitale Sociale				
Riserve				
Utile infrannuale				

Scritture di chiusura dei conti accesi ai valori patrimoniali

Diversi	a	Attività		
Passività				
Società x c/fusione				

LE SCRITTURE CONTABILI (senza retrodatazione effetti)				
BILANCIO DELLA SOCIETÀ FUSA				
Rilevazione dell'assegnazione delle azioni della società incorporante				
PN di fusione	a	Azioni società		
Rilevazione del ritiro delle azioni				
Azioni società	a	Società x c/fusione		
In caso di fusione senza concambio – Attribuzione del Netto ai soci				
PN di fusione	a	Azionisti c/liquidaz.		
Rilevazione chiusura finale				
Azionisti c/liquidaz.	a	Società x c/fusione		

LE SCRITTURE CONTABILI (senza retrodatazione effetti)				
BILANCIO DELL'INCORPORANTE				
Fusione con società incorporata interamente posseduta				
A) Costo della Partecipazione = Patrimonio netto dell'incorporata				
Ex Società x c/apporto	a	Partecipazioni		
B) Costo della Partecipazione > Patrimonio netto dell'incorporata				
Diversi	a	Partecipazioni		
Ex Società x c/apporto				
Disavanzo da annullam.				
C) Costo della Partecipazione < Patrimonio netto dell' incorporata				
Ex Società x c/apporto	a	Diversi		
	a	Partecipazioni		
	a	Avanzo da annullam. ¹⁸		

LE SCRITTURE CONTABILI (senza retrodatazione effetti)				
BILANCIO DELL'INCORPORANTE				
Fusione in assenza di partecipazioni tra società				
A) Incremento di Capitale sociale = Patrimonio netto dell'incorporata				
Ex Società x c/apporto	a	Capitale sociale		
B) Costo della Partecipazione > Patrimonio netto dell'incorporata				
Diversi	a	Capitale sociale		
Ex Società x c/apporto				
Disavanzo da concambio				
C) Costo della Partecipazione < Patrimonio netto dell' incorporata				
Ex Società x c/apporto	a	Diversi		
	a	Capitale sociale		
	a	Avanzo da concambio. ¹⁹		

LE SCRITTURE CONTABILI (senza retrodatazione effetti)				
BILANCIO DELL'INCORPORANTE				
Fusione con partecipata posseduta in misura inferiore al 100%				
A) Assenza di disavanzo/avanzo da annullamento/concambio				
Ex Società x c/apporto	a	Diversi		
		Partecipazioni		
		Capitale sociale		
B) Presenza di disavanzo/avanzo da annullamento/concambio				
Diversi	a	Diversi		
Ex Società x c/apporto		Partecipazioni ²⁰		
Disav. da conc./annull.		Capitale sociale		
		Avanzo da conc./annull.		

LE SCRITTURE CONTABILI (senza retrodatazione effetti)

BILANCIO DELL'INCORPORANTE

Rilevazione dei valori patrimoniali dell' incorporata

Attività	a	Diversi		
		Passività		
		Ex Società x c/apporto		

LE SCRITTURE CONTABILI (con retrodatazione effetti)

- Le incorporate **non** redigono un **bilancio infrannuale**, ma si trasferiscono i saldi dei conti nella contabilità della società incorporante con i saldi esistenti
- Quindi non si fanno scritture di assestamento

- La società incorporante recepisce i saldi contabili delle società incorporate effettuate durante la frazione di esercizio, con un **patrimonio netto di fusione** che non comprende il risultato dell'ultimo periodo.

LE SCRITTURE CONTABILI (con retrodatazione effetti)				
BILANCIO DELLA SOCIETÀ FUSA				
scritture di chiusura – Determinazione del PN di fusione				
Diversi Capitale Sociale Riserve	a	PN di fusione		
scritture di chiusura dei conti accesi ai valori patrimoniali e reddituali				
Diversi Passività Comp. positivi di reddito Società x c/fusione	a	Diversi Attività Comp. negativi di reddito		

LE SCRITTURE CONTABILI (con retrodatazione effetti)				
BILANCIO DELLA INCORPORANTE				
Rilevazione dell'annullamento della partecipazione nella incorporante				
Ex Società x c/apporto	a	Partecipazioni		
Oppure per l'emissione delle nuove azioni				
Ex Società x c/apporto	a	Capitale sociale		
Rilevazione dei valori patrimoniali e reddituali della incorporata				
Diversi Attività Comp. negativi di reddito	a	Diversi		
	a	Passività Comp. positivi di reddito		
	a	Ex Società x c/apporto		

IL PRINCIPIO IFRS 3

L'IFRS 3 Business Combination, nell'ottica della prevalenza della sostanza sulla forma di un'operazione di business combination, non distingue il comportamento contabile in base alle diverse tipologie di operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento, etc.) ma **prevede un unico trattamento contabile indifferenziato, il cosiddetto purchase method o metodo dell'acquisto.**

Ciò comporta che nell'ottica dei principi contabili internazionali **la forma giuridica con cui viene realizzata l'operazione sia irrilevante per ciò che concerne l'impostazione contabile da applicare all'operazione medesima**

IL PRINCIPIO IFRS 3

L'IFRS 3: le linee guida del principio contabile

Le business combination corrispondono al **“complesso delle operazioni che combina più aziende o attività in un'unica entità economica”**

(IFRS 3, Appendice A)

Secondo l'IFRS 3, per **“business combination”** deve intendersi l'acquisizione, da parte di un soggetto identificato (l'acquirente), del **“controllo” di una o più attività aziendali distinte (l'acquisto) dove per “controllo” è inteso il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità o attività aziendali (businesses) al fine di ottenere i benefici dalle sue attività**

IL PRINCIPIO IFRS 3

- **OPERAZIONI INCLUSE:** fusioni, scissioni, acquisizioni, conferimenti di rami d'azienda o d'azienda,
- **OPERAZIONI ESCLUSE:** non tutte le aggregazioni aziendali, tuttavia, sono disciplinate dall'IFRS 3.


Le aggregazioni tra entità soggette a controllo comune
(v. ad esempio operazioni di ristrutturazione infragruppo mediante fusione di società controllate dalla stessa impresa)

IN SINTESI:

1. L'IFRS 3 non si applica alle operazioni sotto controllo comune
2. L'IFRS 3 consente solo il purchase method
3. Il purchase method secondo IFRS 3 non corrisponde ai Principi Contabili Italiani

IL PRINCIPIO IFRS 3

Il criterio di contabilizzazione preso in esame dall'IFRS 3 è il **purchase method sulla base del quale l'acquirente rileva le attività, passività e le passività potenziali identificabili dell'acquisito ai relativi fair value alla data di acquisizione (i.e. quella in cui l'acquirente ottiene effettivamente il controllo sull'acquisito) ed eventualmente l'avviamento che sarà successivamente sottoposto ad una verifica per una eventuale sua riduzione di valore (impairment test ai sensi dello IAS 36) anziché ammortizzato periodicamente**



CASO AZIENDALE

Fusione Intesa San Paolo

Dalla relazione degli Amministratori di Intesa ex art. 2501 quinquies c.c.

L'operazione di fusione tra **Intesa** e **Sanpaolo IMI** è stata concepita come una “**fusione tra uguali**”. Tuttavia, i principi contabili internazionali richiedono che per qualunque operazione di aggregazione venga identificato un acquirente.

Con riferimento alla fusione tra Intesa e Sanpaolo IMI assumono rilevanza esclusivamente i *fattori quantitativi* inerenti il numero delle nuove azioni emesse e le dimensioni dei due Gruppi, oltre che l'entità che emette le azioni. Sotto questi profili, **Intesa deve essere considerata da un punto di vista “contabile” impresa acquirente**.

IL PRINCIPIO IFRS 3

Il costo di acquisizione è dato dal fair value alla data dell'acquisizione delle attività cedute, delle passività sostenute o assunte e degli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall'acquirente, in cambio del controllo dell'acquisito, nonché dei costi direttamente attribuibili all'aggregazione aziendale – l'acquirente dovrà riallocare tale costo di acquisizione alle attività identificabili, alle passività effettive e potenziali dell'impresa acquisita, rilevandole al fair value

L'eccedenza del costo di acquisizione sostenuto dall'acquirente rispetto al valore corrente delle attività o passività dell'acquisito costituirà avviamento

IL PRINCIPIO IFRS 3

MEASUREMENT PERIOD

- Se l'acquirente non dispone di tutti i dati completi e definitivi, egli può iscrivere **dati provvisori**
- I dati provvisori potranno essere aggiustati entro il termine massimo di dodici mesi.

RILEVAZIONE DEL GOODWILL O DEL GAIN FROM A BARGAIN PURCHASE

- Esso costituisce la differenza positiva/negativa tra:
 - a) somma di corrispettivo riconosciuto al cedente + valore delle interessenze di minoranza + fair value rideterminato di quote non di controllo dell'acquisita già in possesso dell'acquirente;
 - b) valore dell'attivo netto acquisito.

IL PRINCIPIO IFRS 3

Corrispettivo monetario

- il costo di acquisizione è pari all'ammontare dei mezzi monetari trasferiti al venditore. Quando è previsto un pagamento differito di tutto o parte del prezzo di acquisto, il costo di acquisto è rappresentato dal valore attuale del corrispettivo monetario pattuito. Tale effetto di attualizzazione deve essere rilevato solo se significativo.

Corrispettivo non monetario

- Nel caso di acquisizione mediante scambio azionario, il prezzo di borsa delle azioni emesse dall'acquirente alla data di scambio rappresenta la miglior evidenza del fair value dell'entità acquisita e rappresenta pertanto il costo di acquisizione (es. data di acquisizione: 1° aprile 2007, valore di borsa 30 marzo 2007).
- Laddove, per contro, il mercato non sia in grado di esprimere il fair value degli strumenti di capitale emessi dall'acquirente, l'entità dovrà utilizzare criteri valutativi alternativi (tecniche valutative consolidate nel settore in cui l'impresa opera)
 - Il prezzo di borsa alla data dello scambio è un indicatore non attendibile solo se è stato condizionato dalla illiquidità del mercato

UN CASO ITA GAAP vs IAS/IFRS

Si assuma che la società A, interamente posseduta dal socio X, incorpori la società B partecipata al 100% dal socio Y. La situazione patrimoniale di A, in cui valore effettivo si assume pari a 300, prima dell'operazione è la seguente

SP di A ante fusione			
Attività	300	Capitale sociale	100
		Riserve	100
		Passività	100
Totale	300	Totale	300

Si ipotizzi che B, a fronte di un valore effettivo di 150, presenti la seguente situazione patrimoniale:

SP di B ante fusione			
Attività	90	Capitale sociale	10
		Riserve	20
		Passività	60
Totale	90	Totale	90

APPROCCIO ITA GAAP

La società A dovrà aumentare il proprio capitale sociale di 50.

SP di A post fusione ITA Gaap			
Attività ex A	300	Capitale sociale	100+50
Attività ex B	90	Riserve	100
Disavanzo concambio	da 20	Passività ex A	100
		Passività ex B	60
Totale	410	Totale	410

L'APPROCCIO IAS/IFRS

Al fine di determinare la misura dell'avviamento si assuma che il fair value delle azioni di nuova emissione sia 150 (ossia pari al valore effettivo dell'incorporata) e che il fair value delle attività e passività di B sia rispettivamente pari a 140 e 60. In tal caso, l'importo dell'avviamento risulta pari a 70; infatti:

fair value delle azioni emesse	150
- Fair value delle attività <i>nette</i> acquisite	(80)
avviamento	70

SP di A post fusione IAS compliant			
Attività ex A	300	Capitale sociale	100+50
Attività ex B	140	Riserve	100
Avviamento	70	Avanzo da concambio	100
		Passività ex A	100
		Passività ex B	60
Totale	510	Totale	510

IL PRINCIPIO IFRS 3

AMMORTAMENTO DEL GOODWILL

- Il **goodwill** non si ammortizza, ma – almeno ogni anno - come ogni bene immateriale a vita utile indefinita - si sottopone al *test di deterioramento (impairment test)*

pro e contro il mancato ammortamento

- Il test di deterioramento presuppone un confronto tra **valore recuperabile** e **valore contabile**:

➤ **valore recuperabile** è il maggiore tra **valore d'uso** (attualizzazione flussi finanz. derivanti dall'attività) e **fair value** al netto costi di dismissione

- Il goodwill deve ricondursi ad una o più **Cash Generating Unit (CGU)**

IL PRINCIPIO IFRS 3

ALTRI CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE

- In precedenza, si ammetteva – nelle fusioni tra uguali – il **Pooling of interests method**; consiste nel consolidare i patrimoni ai valori iscritti nelle rispettive contabilità sino a quel momento.

- Esisteva anche il **New entity approach** (o *The fresh-start method*) applicabile all'aggregazione che produce un'entità totalmente nuova: esso prevede che i patrimoni di tutte le aziende si valutano a **fair value**.

CASI DI NON APPLICABILITÀ DELL'IFRS 3

non si applica alle operazioni che non implicano il trasferimento del controllo: **sono da escludersi le joint venture e le combinations between entities under common control**

FUSIONI TRA SOCIETÀ "UNDER COMMON CONTROL"

RINVIO AL PRINCIPIO **SFAS 141** EMESSO DAL FASB



NEL CASO DI AGGREGAZIONI SOTTO COMUNE CONTROLLO, IL SOGGETTO CHE RICEVE IL PATRIMONIO OGGETTO DI TRASFERIMENTO DEVE VALUTARLO RISPETTANDO LA **CONTINUITÀ DI VALORI**

LA REVERSE ACQUISITION

LA REVERSE ACQUISITION non è la nostra FUSIONE INVERSA
Essa si riconosce in quei casi in cui l'acquirente legale differisce acquisisce il controllo in senso contabile

Ciò accade quando un'incorporante effettua un aumento di capitale in misura superiore al capitale preesistente
per cui i soci dell'incorporata si trovano ad assumere essi il controllo della società risultante

- Il patrimonio dell'acquirente legale (l'incorporante) viene rideterminato a **fair value**
- Il valore del "**corrispettivo riconosciuto al cedente**" è pari al fair value delle azioni/quote che l'incorporata avrebbe dovuto emettere per dare ai soci dell'incorporante la stessa percentuale di capitale che si ritrovano a possedere nella società risultante dalla fusione, se l'operazione si fosse svolta all'opposto

LA FUSIONE INVERSA

Essa prevede l'incorporazione della **società partecipante** da parte della **partecipata**

Ragioni

- la **partecipata** è titolare di diritti, prerogative, concessioni, autorizzazioni, rapporti non facilmente trasferibili alla **partecipata**
- la **partecipata** ha un'organizzazione più complessa della **partecipante** (ad esempio può essere quotata)
- la **partecipata** ha rapporti giuridici con terzi (clienti, fornitori, banche, istituzioni finanziarie, personale, ecc.) più numerosi e articolati.

LA FUSIONE INVERSA

EFFETTO CONTABILE CARATTERISTICO DELL'OPERAZIONE



L'incorporante-partecipata – nel proprio bilancio si ritrova iscritte azioni proprie (cioè la partecipazione che deteneva l'incorporata-partecipante)

LA FUSIONE INVERSA

Ipotizziamo le seguenti situazioni patrimoniali

INCORPORATA	Società Alfa		
Partecipazioni in Beta	1.000	Passività	300
Attività	800	Capitale sociale (VN €1)	900
		Riserve	600
Totale	1.800	Totale	1.800

INCORPORANTE	Società Beta		
Attività	900	Passività	200
		Capitale sociale (VN €1)	400
		Riserve	300
Totale	900	Totale	900

LA FUSIONE INVERSA

Ipotesi 1 – L'incorporata possiede l'intero capitale di Beta

**Situazione patrimoniale
post-fusione della società Beta**

INCORPORANTE	Società Beta		
Attività	900	Passività	200
Attività di A	800	Passività di A	300
Azioni proprie	1.000	Capitale sociale (VN €1)	1.900
		Riserve	300
Totale	2.700	Totale	2.700

INQUADRAMENTO DELL'OPERAZIONE

Le azioni proprie possono avere due destinazioni:

- il loro immediato annullamento
- la loro permanenza nel patrimonio, magari per formare oggetto di un annullamento solo successivo, ovvero per essere poi cedute.

La seconda alternativa prevede necessariamente che venga costituita e mantenuta, a far tempo dalla data di efficacia della fusione e finché le azioni proprie restano nel patrimonio, un'apposita riserva indisponibile (**2357-ter**)

45

LA FUSIONE INVERSA

Prima alternativa - Immediato annullamento

Cap. Sociale		400	
Riserve		300	
Disavanzo di fusione		300	
	Azioni proprie		1.000

Situazione patrimoniale post-fusione di Beta in questo caso

INCORPORANTE	Società Beta		
Attività	900	Passività	200
Attività di A	800	Passività di A	300
Disavanzo di fusione	300	Capitale sociale (VN €1)	1.500
		Riserve	0
Totale	2.000	Totale	2.000

LA FUSIONE INVERSA

- Il disavanzo è il medesimo di quello che si sarebbe avuto in caso di fusione diretta
- Può essere utilizzato per aumentare i valori della incorporante-partecipata, ricorrendone i presupposti
- Superati i dubbi del legislatore civile (*art. 2504-bis e OIC 4*) e di quello fiscale (*ris. 111/E 27.04.2009*)

PROFILI FISCALI

**ART.
172 TUIR**

- 1 REGIME DI NEUTRALITÀ FISCALE - 1 comma
- 2 TRATTAMENTO DELLE DIFFERENZE DI FUSIONE - 2 comma
- 3 RIPORTO DELLE PERDITE - 7 comma (collegato all'art. 84 TUIR)
- 4 TRATTAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA - 5 comma.

PROFILI FISCALI

1

REGIME DI NEUTRALITÀ FISCALE

- ❑ L'operazione di per sé "non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate"
- ❑ Effetto: non c'è riconoscimento fiscale per i maggiori valori iscritti in seguito all'utilizzo del disavanzo
- ❑ Occorre predisporre un "prospetto di riconciliazione"
- ❑ Il principio si estende anche alle fusioni tra soggetti che applicano i principi IAS/IFRS, per i quali esso riguarda tutti i maggiori valori iscritti in conseguenza della riespressione a fair value degli elementi patrimoniali (IFRS 3).

PROFILI FISCALI

2

IMPOSTA SOSTITUTIVA - Art 172 tuir

- ❑ È offerta l'opzione di applicare un' imposta sostitutiva sui maggiori valori emersi in sede di fusione relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali, compreso l'avviamento:
 - l'imposta è a scaglioni
 - 12% (nei limiti di 5 mln €)
 - 14% (nei limiti da 5 a 10 mln €)
 - 16% (oltre 10 mln €).
- ❑ L' imposta si paga in tre rate annuali
- ❑ Si può scegliere di versarla solo per una parte dei maggiori valori

PROFILI FISCALI	
2 IMPOSTA SOSTITUTIVA - Art 172 tuir	
EFFETTI OPZIONE	<p>RICONOSCIMENTO FISCALE AMMORTAMENTI A PARTIRE DALL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE</p> <p>RICONOSCIMENTO FISCALE PLUSVALENZA QUARTO ESERCIZIO SUCCESSIVO <i>Si perde il beneficio se il bene è realizzato prima ma l'importo della sostitutiva è scomputata dall'imposta</i></p>

PROFILI FISCALI	
2 IMPOSTA SOSTITUTIVA - Art 15 d.l. 185/2008	
<ul style="list-style-type: none"> ❑ La normativa consente l'allineamento: <ul style="list-style-type: none"> a) dei valori di avviamento, marchi ed altre attività immateriali quindi anche di intangibili non costituenti beni immateriali b) i valori di altre attività diverse da quelle previste dall'art 172 tuir (titoli, rimanenze di magazzino, immobilizzazioni finanziarie, crediti, ecc.). ❑ Per quanto riguarda l'allineamento dei valori a): l'imposta sostitutiva è pari al 16% in unica soluzione Per avviamento e marchi è consentito un ammortamento in 10 annualità, e non le 18 ordinarie (a partire dall'anno successivo) ❑ Per quanto riguarda l'allineamento dei valori b): l'imposta sostitutiva è pari all'aliquota ordinaria prevista ai fini IRPEF, IRES e IRAP (aliquota del 20% per i crediti). Interessante per società che adottano principi internazionali 	

PROFILI FISCALI

3

LE PERDITE FISCALI PREGRESSE

- ❑ L'art. 84 TUIR consente di calcolare in diminuzione del reddito imponibile le perdite subite nei cinque anni precedenti (con alcune limitazioni):
 - tale diritto si trasferisce per effetto della fusione alla incorporante.
- ❑ Limitazioni previste per evitare abusi:
 - 1) La società, delle cui perdite ci si vuole giovare, deve dimostrarsi attiva e ciò si verifica se:
 - dal bilancio, relativo all'esercizio precedente a quello in cui si delibera la fusione, si rileva che i ricavi e i proventi dell'attività caratteristica e le spese per il personale dipendente sono superiori al 40% della media di tali componenti dei due esercizi anteriori
 - 2) La deducibilità delle perdite subite fino al quinto anno precedente sono deducibili nei limiti del PN risultante dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta per la fusione (esclusi i conferimenti e versamenti eseguiti nei 24 mesi precedenti la data di fusione)
 - 3) La deducibilità è ammessa sino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione della partecipazione effettuate ai fini della determinazione del reddito.

PROFILI FISCALI

3

LE PERDITE FISCALI PREGRESSE

Esemplificazione di come si debba procedere al calcolo della perdita fiscale dell'incorporata utilizzabile dall'incorporante

Fusione deliberata il 10 aprile xxx4

	Biennio precedente l'esercizio anteriore a quello della delibera di fusione		Media degli esercizi xxx1 xxx2	40% della media <i>a</i>	Esercizio anteriore alla fusione (xxx3) <i>b</i>	Riporto perdite possibile	
	xxx1	xxx2				Si se $b > a$	No se $b < a$
Ricavi	500	350	425	170	300	si	
Costo lavoro	80	50	65	26	32	si	

PROFILI FISCALI

3

LE PERDITE FISCALI PREGRESSE

Calcolo delle perdite deducibili

Perdita dell'incorporata	400
Patrimonio netto dell'incorporata risultante dall'ultimo bilancio	700
Indicare il minore dei due importi	400
Svalutazione della "partecipazione"	(100)
Perdita fiscale dell'incorporata riportabile	300

PROFILI FISCALI

4

RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

Art. 172 TUIR 5 comma

- Tali riserve sotto l'aspetto fiscale possono distinguersi in due categorie:
 - Riserve che sono sottoposte a tassazione solo se distribuite ai soci (dette di secondo grado)
 - Riserve che sono sottoposte a tassazione anche se hanno una destinazione diversa dalla distribuzione (dette di primo grado)
- La norma richiede una loro ricostituzione nel bilancio della incorporante (o risultante dalla fusione), prevedendone la tassazione se e nei limiti in cui ciò non avvenisse.
- Per le riserve di secondo grado, tuttavia, l'obbligo di ricostituzione resta limitato all'importo di un eventuale avanzo rilevabile all'atto di fusione o a quello di un aumento del Capitale in misura eccedente la somma dei capitali delle società fuse al netto delle quote di partecipazioni reciproche.